

RESOCONTO STENOGRAFICO

321.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale)	28773	BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA (PCI)	28782
Disegno di legge (Seguito della discussione):		COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	28787
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate. (2848)		GARAVAGLIA MARIAPIA, (DC) <i>Relatore per la XIV Commissione</i>	28781
PRESIDENTE	28773, 28782, 28783, 28785, 28786, 28787, 28789	MACERATINI GIULIO (MSI-DN)	28786
		POLLICE GUIDO (DP)	28783
		TAGLIABUE GIANFRANCO (PCI)	28785
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	28771
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	28772
		Interrogazioni:	
		(Annunzio)	28789

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

	PAG.		PAG.
Corte dei conti:		Nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978:	
(Trasmissione di documenti	28772	(Comunicazione)	28771
Ministro dei lavori pubblici:		Ordine del giorno della prossima seduta	28789
(Trasmissione di documenti)	28772		

La seduta comincia alle 10.

ERIASI BELARDI MERLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 13 giugno 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VENTRE ed altri: «Riordino istituzionale ed organizzativo delle unità sanitarie locali. Modifiche della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» (2956);

VENTRE ed altri: «Norma transitoria in materia di gestione provvisoria di farmacie urbane» (2957);

CARLOTTO: «Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia» (2958);

GORLA ed altri: «Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici» (2959);

BASSANINI ed altri: «Norme urgenti per la tutela delle aree e dei beni di eccezio-

nale interesse ambientale e paesistico» (2960);

FAGNI ed altri: «Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326» (2961);

SANZA ed altri: «Valutabilità del servizio scolastico prestato in carenza del titolo di studio specifico da insegnanti assunti in base alla legge 27 dicembre 1963, n. 1878» (2962);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE e MAZZONE: «Norme per la difesa dell'ambiente dall'inquinamento da policloruri di bifenile (P C B)» (2963).

Saranno stampate e distribuite.

Comunicazione di nomine ministeriali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dell'ingegnere Luigi Rivolta a membro del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale cellulosica carta e fibre tessili in Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (Industria).

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione delle seguenti nomine:

del ministro Valerio Brigante Colonna Angelini a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

della dottoressa Luciana Acquafresca a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio (Mediocredito del Lazio).

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici, in qualità di presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), con lettera in data 6 giugno 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 2 della legge 19 marzo 1985, n. 95, la relazione sulla situazione manutentoria della rete delle strade ed autostrade statali (doc. XXVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso, con lettera in data 7 giugno 1985, la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assi-

stenza dei veterinari, per gli esercizi dal 1976 al 1983 (doc. XV, n. 78/76-83).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 giugno 1985 è stata assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri n. 2921, concernente l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Antoni ed altri: «Inapplicabilità per talune categorie di contribuenti, sino al 29 aprile 1984, delle sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18» (1655), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nella suddetta proposta di legge n. 2921.

Ricordo altresì che nella medesima seduta è stata assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri n. 2945, concernente il concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute da partiti politici.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorla ed altri: «Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici» (2959) (con parere della V Commissione), vertente su materia identica a quella contenuta nella suddetta proposta di legge n. 2945.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione» (*approvato dal Senato*) (2934).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate (2848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

Ricordo che nella seduta del 29 maggio scorso si sono esauriti gli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Avverto che è stato successivamente presentato il seguente emendamento, riferito all'articolo 1-bis del decreto-legge:

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1-bis. 8.

GOVERNO.

Avverto altresì che sono stati successivamente presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 1-bis del decreto-legge:

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui al precedente articolo 1 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. 01.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo 1-bis della presente legge, devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed entro i primi 90 giorni per gli anni 1986 e 1987.

1-bis. 02.

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'articolo 3 del decreto stesso è stato riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione).

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: consegnate al con le seguenti: messe a disposizione del.

3. 2.

GOVERNO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

Al comma 2, ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144.

3. 4.

GOVERNO

Al comma 3, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga.

3. 1.

GOVERNO.

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: sequestrate o confiscate *con le seguenti:* sequestrate e confiscate.

3. 3.

GOVERNO.

Poichè nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è stato nel testo riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione).

All'articolo 4 è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: «osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «osservando le modalità di cui al successivo articolo 23».

1-ter. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

4. 1.

GOVERNO

All'articolo 4 del decreto-legge sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART 4-bis.

Nel terzo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «per almeno tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un mese».

4. 011.

GOVERNO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«ART. 47-bis. — (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona che abbia in corso un programma di recupero della tossicodipendenza, l'interessato può chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato tra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, allegando certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante un programma di recupero dalla tossicodipendenza adeguatamente documentato.

In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo, in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza del luogo ove è eseguito il programma terapeutico.

Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato.

La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la sezione di sorveglianza respinge la richiesta.

Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso.

Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di una volta.

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalle altre norme della presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale».

4. 010.

GOVERNO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Nei casi in cui nei confronti di persona tossicodipendente è emesso provvedimento di custodia cautelare o sentenza di condanna a pena detentiva per reati per i quali può essere inflitta o è inflitta una pena non superiore agli anni cinque di reclusione o di arresto, l'autorità giudiziaria che emette il provvedimento di custodia cautelare o la sentenza di condanna, o il giudice di sorveglianza, può disporre che la custodia cautelare o la pena detentiva sia sostituita con l'affidamento ad alcuno dei soggetti indicati nell'articolo 1 che vi consentano. La misura sostitutiva è considerata, ad ogni effetto di legge, custodia cautelare o espiazione di pena.

4. 01.

RIZZO, MANNUZZU, ONORATO,
GUERZONI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Quando nei confronti di persona riconosciuta tossicodipendente sia stato emesso un provvedimento di custodia cautelare ovvero sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva per un reato per il quale può essere inflitta o è stata inflitta una pena non superiore agli anni tre di reclusione o di arresto, l'autorità giudiziaria che emette il provvedimento, ovvero il giudice di sorveglianza, a richiesta dell'imputato o del condannato che sia sottoposto o dichiarati di volersi sottoporre a trattamento terapeutico, può disporre che la custodia cautelare o la pena detentiva sia sostituita con l'affidamento ad alcuno dei soggetti indicati all'articolo 1.

2. La misura sostitutiva viene considerata, ad ogni effetto di legge, come custodia cautelare o espiazione di pena.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

3. La misura sostitutiva è revocata se l'imputato o condannato commette un delitto dopo che abbia iniziato a godere del beneficio, ovvero se si sia sottratto all'esecuzione del trattamento terapeutico.

4. 05.

ARTIOLI, ALAGNA.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Quando per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il tossicodipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista nell'articolo precedente, il programma terapeutico al quale l'interessato risultati sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali.

4. 06.

ARTIOLI, ALAGNA.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

L'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«ART. 47. — (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — Allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di estorsione o rapina aggravata dall'uso delle armi e materie indicate negli ultimi due commi dell'articolo 585 del codice penale o ai sensi dei

numeri 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione di tipo mafioso.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che lo affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Se il condannato tossicodipendente o alcolizzato chiede di essere affidato al servizio sociale per seguire un programma terapeutico di disintossicazione, il periodo minimo di osservazione di cui al terzo comma è ridotto ad un mese. In tal caso, se l'affidamento viene disposto, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma; la stessa disposizione si osserva se l'affidamento è disposto ai sensi dell'articolo 47-bis.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto personale».

4. 08.

GOVERNO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«ART. 47-bis. — (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Quando sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di un imputato tossicodipendente o alcolizzato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare presso luoghi pubblici di cura o di assistenza ovvero presso comunità terapeutiche o di riabilitazione nei quali stia seguendo un programma terapeutico diretto alla sua disintossicazione, il condannato può chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire il programma terapeutico.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se questa non superi i limiti indicati nel primo comma dell'articolo precedente e non vi ostino le disposizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti

alla sezione di sorveglianza affinché decida sull'affidamento.

È competente la sezione di sorveglianza che ha giurisdizione sui luoghi o le comunità indicati nel primo comma, la quale ai fini della decisione può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti presso i suddetti luoghi o comunità. Della decisione è data immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione.

Qualora l'affidamento non sia concesso, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione emette ordine di carcerazione; in caso contrario ai fini della determinazione del termine iniziale di esecuzione della pena si ha riguardo al giorno in cui è redatto il verbale di affidamento».

2. Il terzo comma dell'articolo 71-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 47-bis, i provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento».

4. 09.

GOVERNO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«ART. 47-bis. — (*Affidamento di tossicodipendenti in prova al servizio sociale*). — Quando deve essere eseguita una pena detentiva non superiore a tre anni, derivante da una o più sentenze di condanna, nei confronti di persona tossicodipendente che stia eseguendo un programma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

terapeutico diretto alla sua disintossicazione, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento può essere adottato provvisoriamente dal giudice di sorveglianza, in attesa della decisione della sezione di sorveglianza, su istanza dell'interessato che deve documentare la serietà del programma terapeutico e la propria assiduità nell'eseguirlo.

Il servizio sociale controlla che il condannato esegua il programma terapeutico rispettandone le prescrizioni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ad eccezione dei commi primo, secondo e terzo»

4. 07.

SPAGNOLI, POGGIOLINI, BOCHICHIO SCHELOTTO, BARONTINI, VIOLANTE.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Differimento o sospensione dell'esecuzione di una pena detentiva).

1. L'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni può essere differita, o sospesa quando è già iniziata, se il condannato è persona tossicodipendente minore di trenta anni che stia eseguendo un programma terapeutico diretto alla sua disintossicazione.

2. Il condannato presenta al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione domanda di differimento o di sospensione documentando la serietà del programma terapeutico e la propria assiduità ad eseguirlo.

3. L'esecuzione della pena non può essere differita o sospesa per un periodo superiore a due anni; scaduto tale termine, o anche prima se è terminato il pro-

gramma terapeutico, la reclusione o l'arresto è convertito nella libertà controllata a condizione che il condannato risulti disintossicato.

4. L'ordine di differimento o di sospensione è revocato e la pena è immediatamente eseguita se il condannato commette un delitto doloso dopo che ha iniziato a godere del beneficio o se consta che si sia sottratto all'esecuzione del programma terapeutico.

5. Del beneficio previsto dal presente articolo si può usufruire una sola volta.

4. 02.

VIOLANTE, POGGIOLINI, BARONTINI, MACIS, TAGLIABUE, POCHETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICHIO SCHELOTTO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ordine o mandato di cattura nei confronti di persona tossicodipendente).

Quando può essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di persona tossicodipendente minore dei trenta anni che stia eseguendo un programma terapeutico diretto alla sua disintossicazione, il giudice tiene conto, oltre che delle circostanze prevedute dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

4. 03.

VIOLANTE, POGGIOLINI, BARONTINI, MACIS, TAGLIABUE, POCHETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICHIO SCHELOTTO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

ART. 4-bis.

(Libertà provvisoria nei confronti di persona tossicodipendente).

1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente minore dei trenta anni che stia eseguendo un programma terapeutico diretto alla sua disintossicazione, il giudice valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.

4. 04.

VIOLANTE, POGGIOLINI, BARONTINI,
MACIS, TAGLIABUE, POCHETTI,
PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHIC-
CHIO SCHELOTTO.

Avverto altresì che all'articolo aggiuntivo 4.010 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato può chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato dall'interessato stesso con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda deve essere

allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma in corso.

0. 4. 010. 2.

GOVERNO.

Al quinto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

0. 4. 010. 3.

LA COMMISSIONE.

Al settimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente prosegua il programma di recupero.

0. 4. 010. 1.

SPAGNOLI, RIZZO.

All'articolo aggiuntivo Rizzo 4.01 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo periodo, sostituire le parole: anni cinque *con le seguenti:* anni tre.

0. 4. 01. 1.

RONCHI, RUSSO FRANCO.

Al primo periodo, sostituire le parole: anni cinque *con le seguenti:* anni tre.

0. 4. 01. 2.

TRANTINO, MUSCARDINI PALLI, MACERATINI, MAZZONE, DEL DONNO, MACALUSO.

All'articolo aggiuntivo Spagnoli 4. 07 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

Al primo capoverso, sostituire le parole: un programma terapeutico diretto alla sua disintossicazione *con le seguenti:* una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-bis.

0. 4. 07. 1.

SPAGNOLI.

Al secondo capoverso, dopo le parole: Il provvedimento può essere adottato provvisoriamente *aggiungere le seguenti:* previo parere del pubblico ministero,.

0. 4. 07. 2.

SPAGNOLI, VIOLANTE.

Dopo l'ultimo capoverso, aggiungere i seguenti:

Della misura prevista nei commi precedenti si può usufruire una sola volta.

Il condannato non detenuto che intenda avvalersi della misura prevista nel presente articolo può presentare al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione domanda di differimento dell'esecuzione della pena documentando l'esistenza delle condizioni richieste.

L'esecuzione della pena, se il giudice accoglie l'istanza, non può essere differita per un periodo superiore a due mesi.

0. 4. 07. 3.

SPAGNOLI, VIOLANTE.

All'articolo aggiuntivo Violante 4.03 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere le parole: minore di trenta anni.

0. 4. 03. 2.

SPAGNOLI, RIZZO.

Sostituire le parole: un programma terapeutico diretto alla sua disintossicazione *con le seguenti:* una attività di recupero

sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-bis,.

0. 4. 03. 1.

SPAGNOLI.

Sostituire le parole: il giudice *con le seguenti:* l'autorità giudiziaria.

0. 4. 03. 3.

SPAGNOLI, RIZZO.

1-bis. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente prosegua il programma di recupero.

0. 4. 03. 4.

SPAGNOLI, RIZZO.

All'articolo aggiuntivo Violante 4.04 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: minore dei trenta anni.

0. 4. 04. 2.

SPAGNOLI, RIZZO.

Al comma 1, sostituire le parole: un programma terapeutico diretto alla sua disintossicazione *con le seguenti:* una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-bis,.

0. 4. 04. 1.

SPAGNOLI.

Al comma 1, sostituire le parole: il giudice *con le seguenti:* l'autorità giudiziaria.

0. 4. 04. 3.

SPAGNOLI, RIZZO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente prosegua il programma di recupero.

O. 4. 04. 4.

SPAGNOLI, RIZZO.

Questi articoli aggiuntivi non sono attinenti né all'erogazione di contributi per il sostegno delle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti, né alle procedure per la conservazione e per la distribuzione delle sostanze stupefacenti sequestrate o confiscate, che costituiscono l'oggetto specifico del decreto-legge.

Si pongono pertanto delicate questioni circa la loro ammissibilità ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, che il Presidente, dopo attenta valutazione, ha ritenuto per altro di risolvere in senso positivo, ammettendo gli articoli aggiuntivi sopra richiamati, concorrendo nel caso di specie le seguenti circostanze: a) il carattere fortemente eterogeneo e composito delle disposizioni del decreto-legge, che non consente l'individuazione di una materia prevalente; b) la presenza, tra le diverse materie affrontate dal provvedimento, del problema del recupero e del reinserimento dei tossicodipendenti; c) l'ampia convergenza determinatasi sull'obiettivo carattere d'urgenza di interventi diretti a perseguire tale finalità, anche attraverso una diversa disciplina di misure processuali e sanzionatorie.

Ha chiesto di parlare il relatore per la XIV Commissione, onorevole Mariapia Garavaglia. Ne ha facoltà.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore per la XIV Commissione*. Onorevole Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho chiesto di parlare come relatore, anche a nome dell'onorevole Felisetti, relatore per la IV Commissione, per

esplicita delega del collega, della quale sono onorata; e, prima di illustrare gli articoli aggiuntivi presentati dalla Commissione, desidero ringraziare la Presidenza per la sensibilità dimostrata interpretando tra l'altro l'urgenza che il Comitato dei nove aveva rappresentato dieci giorni or sono, prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per il *referendum*.

Il Presidente della Camera si era allora impegnato a porre questo provvedimento all'ordine del giorno della prima seduta utile per consentire il completamento del suo *iter* parlamentare, almeno da parte di questo ramo del Parlamento.

Gli elementi indicati dalla Presidenza nell'ammettere gli articoli aggiuntivi sono gli stessi per cui oggi ci accingiamo a portare avanti e concludere questa parte della discussione.

La Camera è attualmente impegnata nell'esame e nell'approfondimento di un provvedimento generale di revisione della normativa in materia e l'accelerazione dell'*iter* nella conversione di questo decreto-legge e lo sforzo di raggiungere su di esso il massimo consenso — e, se possibile, l'unanimità — rappresenta il tentativo di dare una risposta concreta ai problemi posti dall'opinione pubblica, dagli amministratori e dagli operatori.

Non si tratta solo del finanziamento delle attuali strutture, che operano in un settore difficile e che, accanto alle iniziative pubbliche, si affidano anche in gran parte ad iniziative volontarie di privati. È in gioco anche la certezza che è necessario dare agli operatori; operatori socio-assistenziali e sanitari, ma anche dell'ordine pubblico. I due poli originali del decreto-legge infatti erano proprio questi: distribuzione dei fondi ed una migliore e più celere distribuzione delle sostanze.

Non possiamo nasconderci l'allarme sociale delle famiglie e degli operatori socio-sanitari rispetto al problema della carcerazione di quanti si affidano alle cure delle strutture pubbliche e private per abbandonare il loro stato di tossicodipendenza.

In realtà, accade che chi è sottoposto ad un processo personalizzato di recupero rischia di essere chiamato a rispondere alla magistratura di reati o direttamente connessi al suo stato di tossicodipendente o, comunque, legati a momenti della sua vita in cui era tossicodipendente.

Sembra assolutamente necessario segnalare che la situazione particolare e individualizzata del tossicodipendente può, senza ferire il principio d'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, consentire di introdurre nel nostro ordinamento penale quella norma che il Governo ha presentato sotto forma di emendamento e che, nonostante abbia richiesto quindici giorni di approfondimento, oggi riteniamo di poter considerare con soddisfazione non soltanto accettabile ma anche condivisa.

L'articolo 4-bis, che prevede, al primo comma, una situazione particolare di non carcerazione del tossicodipendente che stia conducendo un procedimento di recupero personale, sembra corrispondere a quanto era stato chiesto oltre che dalle famiglie, anche dagli operatori. L'eccezionalità della norma, comunque, risponde ai nostri principi costituzionali per i quali la pena o rieduca o non serve; in questo caso la rieducazione addirittura evita la pena.

Il secondo caso, più difficile da risolvere in maniera da essere rispondente ai principi costituzionali, in particolare a quello d'eguaglianza di modo che non si precostituissero privilegi nei confronti di chi pur vive una situazione personale molto delicata, consiste nella possibilità di non far scontare una pena comminata successivamente al raggiunto stato di ex tossicodipendenza. Spesso la sentenza passa in giudizio quando il giovane ha superato definitivamente la sua condizione di tossicodipendente. Il ritorno in carcere sarebbe quanto di più dannoso alla sua ricostruzione personale. Al fine di evitare lacerazioni al principio d'eguaglianza, si è ritenuto di modificare l'articolo 47 della riforma carceraria per poter trattare il tossicodipendente completamente ristabilito e restituito alla società

nello stesso modo con cui viene trattata la generalità dei cittadini che godono del diritto all'affidamento ai servizi sociali.

Il Governo ha, quindi, suggerito di abbassare da tre ad un mese il periodo di osservazione. Vogliamo qui rammentare che in qualche caso la persona interessata ha già scontato un periodo di carcerazione cautelare per cui in qualche misura è stato sottoposto a pena detentiva. Sembra assolutamente necessario sotto il profilo sociale ed educativo ritenere che chi abbia superato lo stato di tossicodipendenza e si sia reinserito nel mondo associativo, nel mondo del lavoro e nella famiglia, possa superare il periodo di un mese, avendo ristabilito le motivazioni stesse della sua presenza nella società.

Riteniamo che anche questa parte dell'articolo 4-bis sia condivisibile ed accettabile dal momento che, anche se è stata considerata eterogenea al contesto del decreto-legge, è molto qualificante, rappresentando forse il punto innovativo più atteso dal paese.

Mi auguro che il mio intervento, anche se piuttosto lungo — cosa di cui mi scuso — abbia avuto il merito di dar conto all'Assemblea degli elementi di riflessione che ci hanno accomunati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bochicchio Schelotto. Ne ha facoltà.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, la discussione di questo provvedimento ha suscitato nel paese un grande interesse, soprattutto da parte di chi, a vario titolo ed in modo diretto o indiretto, si occupa del dramma della tossicodipendenza, e quindi da parte dei protagonisti, delle famiglie e degli operatori, che hanno visto alimentare in questi giorni le proprie aspettative dalle notizie-stampa che venivano pubblicate di volta in volta su questo decreto-legge.

L'interesse e le speranze si sono coagulati soprattutto intorno ad un punto che il testo iniziale del decreto-legge non conteneva, e cioè l'articolo 4-bis, che nasce da un emendamento presentato inizialmente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

dal gruppo comunista e da quello repubblicano, ma che poi è stato prontamente condiviso da tutte le altre parti politiche.

Dell'opportunità e dell'urgenza dell'articolo 4-bis, così come è stato elaborato dal Comitato dei nove, si è già parlato in quest'aula, però per la verità non c'era bisogno di convincere nessuno, tanto era grande e diffusa la consapevolezza che il carcere, lontano com'è dalle prospettive di recupero sociale, che pure dovrebbero essere presenti, rende impossibile ogni recupero o reinserimento dei tossicodipendenti, e non solo dei tossicodipendenti.

Aver proposto la comunità, anziché il carcere, per i tossicodipendenti ci sembra non soltanto una misura concreta ed immediata, ma anche un legittimo intervento di speranza. Quali che siano, infatti, le motivazioni di fondo che portano il tossicodipendente ad un programma terapeutico, e quali che siano i risultati finali di questi interventi, il legislatore ha il dovere di favorire con ogni mezzo le spinte al recupero ed al reinserimento dei tossicodipendenti.

L'affidamento in prova al servizio sociale non è solo una importante iniziativa sul piano individuale per i tossicodipendenti, ma assume un grande valore anche sul piano collettivo più generale. Infatti, ciò che appariva finora, almeno a livello di opinione pubblica, anche se non era poi così corrispondente alla realtà, era che da una parte ci fosse la sensibilità e l'impegno civile delle comunità, che si adoperavano in ogni modo per recuperare il tossicodipendente, e dall'altra parte invece ci fosse l'ottusità e l'incomprensione dello Stato che, quando il tossicodipendente veniva colpito da mandato di cattura, anche se era ricoverato in comunità, non si preoccupava del recupero, ma solo di eseguire il mandato di cattura, interrompendo così uno sforzo non soltanto psicologico e sociale, ma anche economico.

Va inoltre ricordato che del privilegio previsto dall'articolo 4-bis si può usufruire una sola volta. Ciò rappresenta una grande forza incentiva, non soltanto per il

ragazzo in cura, il quale sa di avere questo privilegio una sola volta e quindi è portato ad impegnarsi quando ha di fronte come possibile alternativa il carcere, ma anche per gli operatori, i quali rispetto ad un insuccesso, che purtroppo è abbastanza frequente nel tentativo di recupero, sanno che non c'è soltanto la prospettiva di un insuccesso, ma addirittura quella del carcere, con le condizioni di vita che esso può offrire.

In definitiva, è stato sostanziale aggiungere questo articolo nel testo del decreto-legge; direi, anzi, che questa aggiunta lo qualifica e lo rende importante perché, pur mantenendo questo provvedimento il carattere necessariamente limitato tipico della decretazione d'urgenza esso dà veramente un segno di concretezza, di immediatezza e di speranza.

Se sempre i decreti appaiono limitati, questo appare ancor più limitato dall'enorme divario che c'è fra ciò che si propone e la drammaticità della materia che affronta. Per questo, nell'esprimere la nostra soddisfazione per il fatto che il nostro iniziale emendamento è poi diventato un articolo pienamente condiviso da tutte le parti politiche, speriamo che possa procedere l'elaborazione della legge, ben più complessa ed articolata, che tutto il paese sta aspettando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

GUIDO POLLICE. Anch'io, signor Presidente, vorrei sottolineare la viva attesa del paese nei confronti di questo provvedimento che la Camera sta per varare. Il problema della tossicodipendenza è infatti ormai all'ordine del giorno della società, poiché investe la sfera degli affetti di gran parte delle famiglie e della gente del nostro paese. È per questo motivo che noi riteniamo che il provvedimento, anche se ancora parziale, rappresenti tuttavia un passo avanti.

Voglio anch'io sottolineare con forza che certamente l'aggiunta dell'articolo 4-bis dà al testo una migliore qualificazione, e costituisce un segnale estrema-

mente positivo in tutta la vicenda del decreto-stralcio.

Anche noi ci eravamo fatti promotori di una iniziativa sull'argomento dell'articolo 4-bis. Non lo dico per farci dei meriti, perché su problemi di questo tipo non ci sono medaglie da conferire, ma solo responsabilità da assumere. Anche noi, comunque, avevamo presentato una proposta di legge sulla depenalizzazione e sull'amnistia per alcuni reati.

In quel testo entravamo anche nel merito della questione carceraria. I molti colleghi che, come me, hanno affrontato il rapporto carcere-droga sanno benissimo che per il drogato la permanenza in carcere rappresenta l'elemento di gran lunga più drammatico e penalizzante.

L'articolo 4-bis, aggiunto al testo del decreto, sostituisce il periodo di carcere con l'affidamento della persona interessata ad una comunità o ad una struttura specializzata, che possa attuare un programma di recupero. Questo costituisce certamente un fatto di grande civiltà, di grande serietà, e mostra soprattutto la volontà di affrontare il problema alla radice. Sappiamo infatti che l'ingresso e la permanenza in carcere aggravano notevolmente la condizione del drogato.

L'unica preoccupazione che abbiamo è il fatto che molto spesso si ricorre a strutture che non sono in grado di attuare i programmi di recupero. In questo senso vorrei rivolgere un appello non soltanto al sottosegretario Costa, che so così attento a questi problemi, ma anche al ministro della sanità perché, in stretto collegamento anche con il ministro di grazia e giustizia, si raccolgano le dovute informazioni, vagliando possibilmente anche le schede di tutti i drogati che hanno già trascorso un periodo in carcere, proprio per effettuare una verifica, per coordinare meglio l'intervento per ciascuno e per destinarli alle strutture più adatte. Mi permetta infatti di ripetere, signor Presidente, che non tutte le comunità e non tutte le strutture sono in grado di affrontare programmi di recupero, anche perché la realtà del nostro paese è costituita da comunità aventi aspetti, funzioni e

ruoli molto diversi. Tanto per fare un esempio, le strutture comunitarie delle città incontrano maggiori difficoltà nel realizzare il programma di recupero di quanto non ne incontrino le comunità di campagna. Ma non è solo questo l'elemento divaricante. Il fatto è che molte di queste comunità proprio non hanno al loro interno la possibilità di svolgere un programma di recupero. È per questo che sarei molto contento (ma non è certo un fatto di gusto personale) che la famosa sezione di sorveglianza potesse svolgere anche un ruolo di supporto alla struttura che dovrà affrontare il problema del recupero. Molto spesso, infatti, è proprio questa funzione di base che manca nelle carceri, dove le strutture del servizio di sorveglianza sono molto spesso un fatto puramente nominalistico, nonostante che ormai tutti sappiamo benissimo che, se funzionasse questo istituto, molti problemi sarebbero già risolti.

Questa nuova norma prevede un rapporto con la struttura di sorveglianza del carcere solo al momento della nomina del difensore d'ufficio, e poi per i contatti che vanno tenuti con quest'ultimo. Il problema vero è piuttosto quello di una assistenza sociale continua, proprio quello che oggi manca perché — come ho già detto — una struttura del genere in molte carceri non esiste, e del resto il Ministero di grazia e giustizia non è ancora in grado di realizzarla ovunque. Sarà dunque molto importante che la sezione di sorveglianza, al momento di disporre l'affidamento, chiarisca in maniera specifica (come del resto è previsto nell'emendamento del Governo) anche i termini del programma e soprattutto ne segua poi la realizzazione, in modo che nulla sia lasciato al caso.

Voglio chiudere su questo argomento chiedendo al sottosegretario — e quindi al Governo — di evitare che di questo problema si faccia una bandiera propagandistica. È piuttosto necessario un lavoro in profondità, che scavi a fondo nei problemi e si avvalga di tutti gli strumenti esistenti nel paese. Oggi tutti parlano del problema droga, ma questo purtroppo è

uno di quei settori in cui poi il principio della delega è attuato molto più che in altri settori, e l'assunzione di responsabilità in prima persona è una cosa molto rara. Oltre tutto poi serve spesso a fare molto fumo ma a non produrre fatti. Mi riferisco, ad esempio, ai tanti enti locali che spesso pensano di poter risolvere il problema con grossi convegni, ai quali però seguono ben poche sovvenzioni.

Insomma, c'è tutto un meccanismo da cambiare, ed è necessario costituire una coscienza collettiva e un rapporto nuovo nella società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tagliabue. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Ho ben poco da aggiungere, signor Presidente, a quanto è già stato fin qui detto. Voglio comunque innanzitutto osservare che è secondo me molto importante che sia proprio lei, onorevole Aniasi, a presiedere questa riunione, visto che come ex ministro della sanità lei ha avuto modo più volte di cimentarsi su queste tematiche, anche se forse rispetto a quegli anni non abbiamo poi fatto molti passi avanti nella realizzazione di una nuova legislazione nazionale sull'argomento.

È poi importante che sia stato svolto un certo lavoro nel Comitato dei nove delle Commissioni sanità e giustizia, lavoro che ha consentito di dare indicazioni molto utili ed importanti al fine dell'impegno che ci aspetta per realizzare una nuova normativa-quadro.

Da questo punto di vista, il testo dell'articolo 4-bis, concernente il problema dell'alternativa al carcere per i tossicodipendenti che abbiano commesso reati in forza del loro stato, costituisce un passo in avanti notevole, per il quale abbiamo cercato di dare con profonda convinzione il nostro contributo di comunisti in seno al Comitato dei nove. Credo — lo hanno già sottolineato altri colleghi — che si sia realizzato un buon lavoro.

Mi preme, inoltre, sottolineare l'importanza dell'affermazione che il programma che dovrà essere realizzato in

una delle previste strutture territoriali, pubbliche o private, su base volontaristica, debba essere concordato con il tossicodipendente. Ciò è molto importante, in quanto ripropone il principio essenziale che non esiste un tipo di intervento valido per tutti e che occorre quindi che il programma sia strettamente personalizzato e concordato con l'interessato. La mancanza di partecipazione del tossicodipendente, che intenda ricercare le condizioni per uscire dallo stato in cui si trova, sarebbe infatti di grave danno.

Un altro aspetto sul quale si è soffermata l'attenzione riguarda il problema dei tossicodipendenti imputati o condannati che non possono essere ammessi a fruire delle misure sostitutive previste dall'articolo 4-bis. È importante che il Comitato dei nove abbia valutato in modo positivo un emendamento, accolto con interesse anche dal Governo, che prevede la predisposizione, per i tossicodipendenti non ammessi alla misura alternativa alla detenzione, di servizi all'interno delle strutture carcerarie che possano consentire l'attuazione in quella sede di programmi di dissuefazione.

Il raggiungimento di un tale obiettivo pone problemi molto seri per l'organizzazione penitenziaria, perché la realizzazione di strutture di questo tipo all'interno delle carceri non sempre procede nel modo auspicato ed indicato da più parti. Sappiamo inoltre che esistono difficoltà per la realizzazione di momenti di raccordo tra servizi sociali operanti all'interno del carcere e strutture sanitarie pubbliche territoriali. Sarebbe molto importante verificare questi dati per vedere come sia possibile, attraverso gli strumenti più idonei che in qualche realtà regionale sono stati approntati — mi riferisco alle convenzioni tra i servizi carcerari e le strutture sanitarie pubbliche — per gli operatori socio-sanitari, che esercitano la loro attività sul territorio, collaborare con coloro che svolgono la loro funzione all'interno delle carceri, al fine di realizzare, nei confronti di tossicodipendenti che non possono usufruire delle misure alternative previste nell'articolo 4-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

bis, i programmi di dissuefazione e di fuoriuscita dalla droga. In qualche esperienza le convenzioni sono state messe a punto, però sappiamo che esistono delle difficoltà, sia per le direzioni carcerarie sia per i servizi socio-sanitari, nel dare ad esse attuazione.

Con uno degli emendamenti, che è stato accolto dal Governo, ribadiamo che i tossicodipendenti, che non possono usufruire delle misure alternative al carcere, debbano avvalersi dei programmi terapeutici di recupero e di reinserimento sociale all'interno degli istituti penitenziari. Per evitare che tutti i nostri discorsi rimangano vani, occorre cominciare a verificare nel concreto, nelle realtà dove sono state realizzate convenzioni, quali difficoltà sono sorte e come superarle. Per queste ragioni, mentre ribadiamo il nostro orientamento favorevole su questo emendamento, che va nella direzione giusta, raccomandiamo al Governo che nel momento in cui, nei prossimi giorni, tale emendamento sarà approvato come noi ci auguriamo, esso sia già in condizione di poter verificare i modi per dare concretezza alle indicazioni utili ed importanti fornite dal Parlamento.

Queste erano le considerazioni che intendevo svolgere per sottolineare ancora una volta quanto sia stato positivo il lavoro prodotto. Mi auguro che nei prossimi giorni il provvedimento al nostro esame possa essere definitivamente approvato da questo ramo del Parlamento, in quanto esso sicuramente costituirà un utile incentivo per riprendere celermente i lavori del Comitato ristretto, che ha già elaborato alcuni degli orientamenti emersi in ordine alla nuova legislazione che dovrà entrare in vigore tra breve. Per far sì che tale Comitato possa concludere al più presto i suoi lavori, è necessario che sia accolta la richiesta, avanzata dalle Commissioni giustizia e sanità, di procedere congiuntamente all'esame del provvedimento in oggetto. Se non si accelereranno i lavori per la definizione di una nuova normativa-quadro per combattere la droga e per recuperare socialmente i

tossicodipendenti, parte del nostro lavoro andrà inevitabilmente in fumo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, con l'intento di lasciare comunque al Governo la responsabilità di rielaborare questo decreto-legge, ma avendo alla spalle il voto favorevole almeno di un ramo del Parlamento, credo si sia deciso di discutere oggi di questo argomento, rinviando a martedì 18 giugno, termine di decadenza del decreto, il voto finale.

Avevo già detto, in occasione della discussione sulle linee generali, che il provvedimento in esame rappresenta semplicemente un nobile tentativo di risolvere solo alcuni aspetti, peraltro modesti e secondari, dell'immenso problema delle tossicodipendenze. Indubbiamente, il lavoro svolto sull'articolo 4 ha consentito di ampliare lo spettro di intervento del provvedimento; e di questo siamo lieti perché ben sappiamo — e lo abbiamo più volte denunciato — quanto sia strettamente collegato tutto il problema della droga con la realtà della vita giudiziaria ed in particolare della vita carceraria. Le cifre ci dicono che un detenuto su quattro è tossicodipendente, che un detenuto su tre è in carcere per fatti direttamente o indirettamente connessi alla droga. La dimensione del fenomeno droga, in riferimento alla realtà delle nostre strutture carcerarie, è primario, centrale e fondamentale.

Da questo punto di vista, siamo dinanzi ad un primo tentativo, e in verità non riteniamo di aver inventato, con queste modifiche integrative del decreto-legge, soluzioni definitive e ottimali; le dobbiamo valutare come soluzioni sperimentali. Perché dico questo? Perché le strutture, che dovranno intervenire in base al nuovo testo dell'articolo 4-*bis*, fanno già fatica a lavorare nel concreto. Quando si parla di sezioni di sorveglianza, di giudici di sorveglianza, gli operatori sanno che le realtà

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

sono molto differenziate sul territorio; esistono sezioni ed uffici di sorveglianza assai validi ed esistono sezioni ed uffici di sorveglianza praticamente latitanti dagli obblighi che ad essi sono stati affidati dalla riforma carceraria del 1975.

Vi è poi un problema: non sarà facile controllare in pratica che le ordinanze delle sezioni di sorveglianza con l'affidamento al servizio sociale, inteso come affidamento per l'effettuazione di un programma di recupero del tossicodipendente, siano effettivamente eseguite. Non so come concretamente si potrà correlare l'obbligo, che si richiede ai giudici di sorveglianza, di effettuare controlli con riferimento alla struttura che dovrà curare il programma concordato. Il più delle volte, infatti, la struttura non è organizzata per poter corrispondere a quelle verifiche che implicitamente noi chiediamo che avvengano da parte degli uffici di sorveglianza dei vari tribunali.

Da questo punto di vista può darsi — non ci facciamo soverchie illusioni — che questo esperimento legislativo debba necessariamente comportare una nuova rimediazione del problema e nuovi interventi. Era importante, comunque, cominciare a lavorare su questo nuovo meccanismo, nel senso di ritenere che sia interesse della società, piuttosto che far espiare la pena al condannato tossicodipendente, cercare di recuperarne il valore di cittadino, nella prospettiva di un autentico reinserimento nel tessuto della collettività nazionale.

Si tratta, quindi, di un gesto di solidarietà, nel quale si concretizza la possibilità di alternativa all'espiazione della pena realizzata con la prosecuzione del programma di recupero, che vale, però — anche questo è un dato di estrema dignità e civiltà — come espiazione della pena. Allo stesso titolo, la facoltà, concessa molto timidamente al giudice, di tenere conto che un'eventuale misura di limitazione della libertà personale, in via di custodia cautelare, potrebbe danneggiare il cittadino che sta tentando di uscire dal *tunnel* della droga, è un altro segnale positivo.

Dette queste cose, dobbiamo però avere la consapevolezza che il nodo è ancora la legge del 1975. È necessario riflettere, seriamente, ed in maniera approfondita, sui guasti che ha prodotto quella legge, ispirata alla filosofia della convivenza fra la droga e la nostra società. La convivenza è un dato obiettivo, di cui bisogna prendere atto, per registrare la realtà della droga, ma non può essere subita al punto di arrendersi e di rassegnarsi. Bisogna reagire, bisogna fare una politica di lotta alla droga, che nella legge del 1975 — è il nostro punto di vista — non esisteva, per cui essa ha prodotto i guasti a cui oggi si cerca di rimediare.

Pertanto questo decreto adottato dal Governo — che ci auguriamo possa completare l'*iter* parlamentare prima della scadenza dei termini, altrimenti verrà reiterato — deve avere il senso di un provvedimento che apre, finalmente e con coraggio, il discorso della revisione della legge del 1975. In effetti, a tale revisione già si dà avvio con la modifica dell'articolo 47, con la previsione della facoltà aggiuntiva, attribuita all'autorità giudiziaria, di soccorrere i tossicodipendenti. Non v'è dubbio, però, che il problema vero, il problema politico, sociale e sociologico, che involge tutta la tematica delle tossicodipendenze, è quello di riconsiderare dall'inizio, *ab imis*, il problema dell'atteggiamento che i pubblici poteri devono assumere nei confronti delle tossicodipendenze e di tutte le misure che vanno adottate affinché il flagello della droga sia finalmente sconfitto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno per fornire chiarimenti in ordine agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati. Ne ha facoltà.

RAFFAELE COSTA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dire, sulla base di ciò che è stato affermato da più parti in maniera sufficientemente univoca, che questo provvedimento, e in particolare l'articolo aggiuntivo 4-bis, non è

da considerarsi risolutivo e neppure, probabilmente, definitivo. È un passo avanti, forse un passo intermedio, in attesa che si addivenga ad una definizione più generale della problematica, che non riguardi soltanto la carcerazione del detenuto possibile tossicodipendente.

Vorrei fare osservare come, attraverso l'iter in Commissione, il decreto abbia assunto taluni significati di risposta ad urgenti richieste provenienti dal mondo delle tossicodipendenze, soprattutto dai familiari.

La risposta contenuta nel decreto-legge originario era quella di un finanziamento. Era già rilevante, perché, al di là delle norme e dei decreti che, attraverso il Ministero della sanità, finanziavano l'attività specificamente sanitaria in materia di tossicodipendenze, da circa 10 anni non si erano avuti interventi specifici in questo settore. Soprattutto lo Stato era in ritardo nel seguire quegli istituti, quegli enti e quelle attività del volontariato (ad esempio, ma non soltanto, le comunità terapeutiche) che avevano operato positivamente in questo campo. Un finanziamento di 52 miliardi in 30 mesi non è moltissimo, ma costituisce certamente un sostegno e rappresenta anche un segno che il mondo politico ed istituzionale ha la possibilità di iniziare un colloquio che può svilupparsi nel futuro, soprattutto con coloro che intendono cominciare nuove attività terapeutiche, nuove attività di recupero.

Il mondo istituzionale, il Parlamento, il Governo hanno la possibilità di stimolare le iniziative del volontariato, oltre che di seguirle e di assisterle. E questo credo sia un fatto positivo.

Sono state impresse a questo decreto-legge caratteristiche sostanziali nel settore delle tossicodipendenze che hanno un rapporto diretto con la realtà carceraria, che è una realtà pesante e difficile. Evidentemente, era necessario muoversi con cautela e mi pare che, sia pure attraverso difficoltà ed incertezze, le proposte che sono venute dalla Commissione abbiano trovato accoglimento da parte del Governo.

Dicevo che ci sono delle incertezze. In effetti, esistono preoccupazioni, che sono emerse anche oggi nella discussione sull'articolato. Tali preoccupazioni sono relative soprattutto al rapporto tra il mondo carcerario e le comunità, tra il mondo carcerario e gli enti (in particolare le regioni) che hanno una specifica competenza in questo settore.

Talune perplessità possono nascere dalla formulazione dei programmi, che talvolta sono incerti e da codificare. Io credo che, in sede di modifica della legge n. 685, sia necessario intervenire specificamente in questa materia, non per disciplinare e coartare il volontariato o il mondo delle comunità terapeutiche, ma per dare una normativa quadro entro la quale sia più facile muoversi e sia più agevole per l'ente pubblico eseguire e sviluppare quel controllo che pure è necessario, soprattutto quando si assiste, da parte del mondo operante in questo settore, ad elargizioni del settore pubblico a quello privato.

Quali sono le scelte nelle quali si sono riconosciuti la Commissione ed il Governo? In primo luogo, c'è la partecipazione attiva del soggetto che si trovi in uno stato di tossicodipendenza e che debba espiare una sanzione. Poi, c'è l'attività discrezionale del giudice. Vorrei sottolineare in modo particolare questa funzione del giudice ed anche la responsabilità che con questo provvedimento si dà alla magistratura. Si tratta di una responsabilità notevolissima, perché ci si trova di fronte a sanzioni penali definitive e, quindi, a carcerazioni obbligate che possono essere evitate mediante l'affidamento al servizio sociale, in presenza di un determinato comportamento del soggetto e della valutazione di tale comportamento da parte del magistrato nella sua attività discrezionale. Il magistrato è quello delle sezioni di sorveglianza, che ha già grosse responsabilità nel settore penitenziario, che gli derivano dalla normativa del 1975, e che avrà compiti ancora più delicati in questo settore particolare.

Inoltre, tra le scelte compiute c'è quella relativa ad una valutazione che dovrà essere maggiormente specificata circa le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

modalità di esecuzione, circa il comportamento tenuto dal soggetto.

Esiste una preoccupazione molto viva sul fatto che dopo l'inizio della cura, magari ottenuta un po' forzatamente (su questo punto sono state necessarie lunghe discussioni specificamente relative alla valutazione dell'articolo 4-bis, che fa riferimento al trattamento terapeutico ed al comportamento che deve essere tenuto dal soggetto affidato al servizio sanitario), dopo alcune settimane di attività seguita dal magistrato, possano verificarsi delle devianze, con la conseguenza che la pena diventi una pena meramente edulcorata, e non una pena che viene modificata attraverso la presenza dell'operatore sanitario e del servizio sociale più in generale, in modo tale da privilegiare il momento terapeutico rispetto al momento meramente inflittivo.

Credo quindi che queste considerazioni debbano essere tenute presenti nel momento del voto. Un voto che il Governo si augura possa intervenire prima della scadenza del decreto-legge. Occorrerà quindi accelerare le tappe dell'iter del provvedimento nel corso della prossima settimana, attraverso una valutazione globale della Camera nella giornata di martedì e, possibilmente, nei restanti giorni della settimana da parte del Senato. È un augurio che io credo possiamo farci tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, avverto che all'articolo 5 (ultimo del decreto-legge) non sono riferiti emendamenti.

Rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 17 giugno 1985, alle 17:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1339. — Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (*Approvato dal Senato*) (2919).

— *Relatore:* Ravasio.
(*Relazione orale*).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1340. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (*Approvato dal Senato*) (2934).

— *Relatore:* Poggiolini.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 11,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 13.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1985

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quanti ricorsi avverso la Socof giacciono in attesa di decisione presso le Commissioni tributarie;

quanto costerà all'erario il procedimento decisorio, indipendentemente dalle spese generali (personale, funzionamento commissioni, ecc.), per soli compensi ai giudici tributari, atteso il vigente sistema di corresponsione a questi ultimi di somme forfettarie per ogni decisione emessa.

(4-09935)

CODRIGNANI, PEDRAZZI CIPOLLA E TREBBI ALOARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - in relazione al caso della signora Angela Albano di Parma a cui il marito egiziano ha sottratto la figlia di tre anni e che non può recarsi a Badrashin, piccolo centro presso il Cairo dove la piccola ora risiede, perché secondo la legge islamica potrebbe lei stessa essere trattenuta -:

quali possibilità vi sono di consentire alla signora Albano di valersi dei suoi diritti di madre;

come, in generale, possono essere regolati i rapporti con i paesi a regime giuridico patriarcale che non rispettano la parità di diritti dei coniugi prevista dal nostro codice. (4-09936)

CODRIGNANI E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - in relazione al caso di Rosalia Vian che, diventata madre tre mesi fa nel carcere di Venezia, si è vista sottrarre il figlio con provvedimento d'urgenza di immediata efficacia del tribunale dei minori -:

come il ministro valuti il fatto;

quali garanzie vi siano che i diritti della persona vengano rispettati nei confronti delle detenute madri e che gli interventi del tribunale non determinino autoritariamente affidamenti preadottivi che non salvaguardano con certezza i diritti della madre e del bambino e rispettino il principio riabilitante della detenzione.

(4-09937)

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere tutto l'iter, in riferimento alle disposizioni di legge e alla prassi, in tutti i passaggi istituzionali, della grazia concessa alla Pirri-Ardizzone. (3-01972)